



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 23 Gennaio 2025

CASI OPERATIVI

Regime forfettario e partecipazione in Srl trasparente
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sanatoria perfezionata anche con pagamento della società trasparente
di Alessandro Bonuzzi

ISTITUTI DEFLATTIVI

Tax control framework: caratteristiche e novità (parte I)
di Gian Luca Nieddu, Matteo P. Marabelli

IMPOSTE SUL REDDITO

Il nuovo articolo 54 del Tuir: novità e criticità
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

REDDITO IMPRESA E IRAP

La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0
di Viviana Grippo

RASSEGNA AI

Risposte AI sulla disciplina civilistica e fiscale delle imprese familiari
di Mauro Muraca



CASI OPERATIVI

Regime forfettario e partecipazione in Srl trasparente

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>

Mario Rossi è elettricista in regime forfettario.

Egli detiene una quota di partecipazione in Alfa Srl, società che opera nel settore della realizzazione di impianti elettrici industriali; la sua quota di partecipazione è pari al 20%.

La società sta valutando se adottare il regime di trasparenza fiscale.

Questa eventuale opzione da parte di Alfa Srl potrebbe pregiudicare l'applicazione del regime forfettario in capo a Mario Rossi?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sanatoria perfezionata anche con pagamento della società trasparente

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

L'opzione per l'adesione alla **sanatoria** per gli **anni 2018-2022** collegata al concordato preventivo biennale **deve essere esercitata**, per ogni singola annualità, con l'invio del modello F24 di pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive entro la data del **31.03.2025**.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con il **provvedimento attuativo n. 403886/2024** ha stabilito che:

- nel campo **“Anno di riferimento”** va indicato l'anno cui si riferisce il versamento;
- nel campo **“rateazione/regione/prov/mese rif.”** va inserito il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate scelto (nel formato “NNRR”). In caso di versamento in unica soluzione va riportato “0101”;
- i **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:
 1. **4074 – CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali**
 2. **4075 – CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali**
 3. **4076 – CPB – Imposta sostitutiva dell'Irap.**

In caso di opzione per il pagamento dilazionato, la sanatoria si perfeziona con il versamento di **tutte** le rate della singola annualità.

Il provvedimento stabilisce, altresì, che per le società e associazioni **trasparenti**, di cui all'[articolo 5, Tuir](#) (quindi Snc, Sas, associazioni e studi professionali), nonché le **società di capitali in regime di trasparenza** ex [articoli 115](#) e [116 Tuir](#), l'opzione per l'adesione alla sanatoria **è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24** di versamento della **prima o unica rata**:

- dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della **società o associazione**;



- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei **soci o associati**.

Sulla base del documento di prassi, quindi, il **perfezionamento** della sanatoria **dipende dal corretto e tempestivo versamento**:

- da **parte della società o associazione** e
- da parte dei **singoli soci o associati**.

È apparso evidente fin da subito che il meccanismo così regolato **era foriero di distorsioni**. Ha certamente creato disagio a quei contribuenti che hanno **provveduto a perfezionare la sanatoria**, con l'invio del modello F24 di pagamento, **prima** della pubblicazione del provvedimento, a nome della sola società o associazione con **codice tributo 4075**. Per questi soggetti, infatti, si è posto il dubbio circa l'efficacia della sanatoria, siccome le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono state assolte da un **soggetto diverso** rispetto al singolo socio o associato.

A dirimere l'equívoco ci ha pensato direttamente il **Legislatore** che è intervenuto sulla questione in sede di **conversione del Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2025** (D.L. 155/2024). L'[articolo 7 D.L. 155/2024](#), infatti, ha modificato l'[articolo 2-quater, comma 8, D.L. 113/2024](#), prevedendo che **per le società di persone, associazioni professionali e società di capitali trasparenti**, il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, volto a perfezionare la sanatoria, può essere effettuato dalla **società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati**.

L'intervento riparatorio del Legislatore è senz'altro provvidenziale e apprezzabile; con ciò si evita che **l'omesso versamento da parte anche di un solo socio possa vanificare** il perfezionamento della sanatoria tanto per la società o associazione, **quanto per gli altri soci o associati**.

**ISTITUTI DEFLATTIVI****Tax control framework: caratteristiche e novità (parte I)**

di Gian Luca Nieddu, Matteo P. Marabelli

Seminario di specializzazione

**Risk assessment & management:
strategie e strumenti per la gestione dei rischi**

Scopri di più

Il presente contributo analizza l'evoluzione del rapporto tra **contribuenti e Amministrazione finanziaria**, evidenziando il passaggio da un **modello tradizionale** di controllo *ex post*, definito “*basic relationship*”, ad un paradigma innovativo di **cooperazione rafforzata**, noto come **regime di adempimento collaborativo**. Introdotto in Italia con il D.Lgs. 128/2015, questo **regime opzionale** si configura come uno strumento avanzato di *risk management* fiscale, finalizzato alla **gestione preventiva dei rischi** attraverso il dialogo costante tra imprese e Agenzia delle entrate e richiede – quale requisito essenziale – l’implementazione di un *Tax Control Framework* (TCF), ovvero un **sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali**. Il TCF emerge, non solo come pilastro del regime di adempimento collaborativo, ma anche come **strumento trasversale** di *governance* aziendale, capace di rafforzare la *compliance* fiscale, **prevenire sanzioni e agevolare la trasparenza** nei rapporti con le autorità fiscali.

Secondo lo schema tradizionale del **rapporto tra contribuenti e fisco**, l’Amministrazione finanziaria è chiamata a vigilare *ex post* sul **corretto adempimento spontaneo** degli obblighi tributari (c.d. *tax compliance*): la dottrina internazionale definisce questo tipo di relazione “*basic relationship*”.

Tale rapporto rappresenta il **paradigma tradizionale** e più comunemente conosciuto, ma non è l’unico rapporto possibile tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. In proposito, nel 2013, il Forum OCSE sull’amministrazione fiscale ha pubblicato un rapporto sull’implementazione di un **nuovo modello di cooperazione**, basato sulla fiducia reciproca e caratterizzato da una cooperazione rafforzata (“*enhanced relationship*”): “*Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*”.

Successivamente, in linea con lo sviluppo di un tale approccio a livello internazionale, il D.Lgs. 128/2015 ha introdotto, nell’ordinamento italiano, un **regime opzionale** fondato su questa diversa concezione del rapporto tra fisco e contribuente che ha preso dunque il nome di “**regime dell’adempimento collaborativo**”, il quale – nella sostanza – è un regime opzionale di **cooperative compliance**. Questo regime si basa su uno scambio reciproco: da un lato, il contribuente mette a disposizione della Amministrazione finanziaria un quadro informativo



idoneo **all'identificazione dei rischi fiscali** connessi alla propria attività e, dall'altro, l'Amministrazione finanziaria, cooperando con il contribuente, garantisce più certezza in merito al **trattamento tributario cui sottoporre le operazioni** che la società ha intenzione di porre in essere e le **misure premiali** derivanti da tale rapporto di collaborazione. A questo proposito, si segnala che la definizione dei doveri dell'Agenzia e del contribuente, le modalità di svolgimento della procedura, le cause di esclusione e le competenze degli Uffici per i controlli e le attività relative al regime, sono disciplinate con il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 101573/2017**.

Questo regime opzionale è, quindi, annoverabile tra quegli **strumenti finalizzati alla gestione del rischio fiscale** (o, per meglio dire, dei *rischi fiscali*, vista la molteplicità delle disposizioni tributarie applicabili alle attività imprenditoriali) e rappresenta un vero e proprio strumento di **risk management**. Gli effetti premiali per i contribuenti che vi aderiscono sono disciplinati nel contesto [dell'articolo 6, D.Lgs. 128/2015](#), e di seguito meglio illustrati:

- **interlocuzione costante:** la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate ad una comune valutazione delle **situazioni suscettibili di generare rischi fiscali** prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di **interlocuzione costante** e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo;
- **interpello preventivo abbreviato:** una procedura abbreviata di interpello preventivo nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate si impegna a **rispondere ai quesiti delle imprese entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza** o della eventuale documentazione integrativa richiesta. È, inoltre, prevista la possibilità di una **interlocuzione preventiva** in caso di notifica di una risposta sfavorevole al contribuente: i.e., l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ad un'istanza di interpello, **invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione**;
- **agevolazioni sul regime sanzionatorio:** ai contribuenti che comunicano – tramite la procedura di interpello o la specifica comunicazione di rischio di cui [all'articolo 5, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 128/2015](#) – i rischi fiscali in modo **tempestivo ed esauriente** prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali, nel caso in cui il loro comportamento **sia esattamente corrispondente a quello rappresentato, non si applicano sanzioni amministrative**. Le sanzioni amministrative sono, invece, **ridotte della metà** (e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale), qualora il contribuente adotti una **condotta riconducibile a un rischio fiscale “non significativo”** ricompreso nella mappa dei rischi. In questi casi la riscossione è sospesa fino alla definitività dell'accertamento. Il contribuente può comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta prima dell'adesione ed entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime: se la comunicazione è effettuata **prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche** o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati, **le sanzioni sono ridotte della metà** e non possono essere applicate in misura superiore al minimo



edittale;

- **causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele** ([articolo 4, D.Lgs. 74/2000](#)): è prevista la non punibilità per il **reato di dichiarazione infedele rispetto alle condotte dipendenti da rischi di natura fiscale** relativi ad elementi attivi comunicati (tramite interpello o apposita comunicazione di rischio) in modo tempestivo ed esauriente prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali;
- **esonero dalle garanzie**: è altresì previsto **l'esonero dall'obbligo di presentazione di garanzie** in relazione ai rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime, estesa anche ai rimborsi presentati dai rappresentanti di gruppi Iva aderenti al regime;
- **termini per l'accertamento**: inoltre, è disposta la riduzione dei **termini di decadenza per l'attività di accertamento di due anni** per i periodi di imposta ai quali si applica il regime. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui all'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), [articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e [articolo 20, D.Lgs. 472/1997](#), sono **ridotti di un ulteriore anno** se al contribuente è rilasciata la **certificazione tributaria** di cui all'[articolo 36, D.Lgs. 241/1997](#), in cui viene attestata la **corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali**, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Emerge, quindi, in tutta evidenza, come il regime in parola consenta di coniugare la spinta proattiva di un evoluto strumento di *risk management* con un altrettanto **apprezzabile contenimento dei rischi fiscali**, sia per quanto concerne le sanzioni amministrative, sia in merito alle sanzioni di natura penale.

Tipologie di regimi e requisiti soggettivi per l'accesso

Ma chi può accedere al regime di *cooperative compliance*? In primo luogo, si deve da subito sottolineare come, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 221/2023, attualmente **vi sono due regimi** mediante i quali accedere all'adempimento collaborativo: il regime ordinario ed il regime opzionale.

Il **regime ordinario** – che prevede tutte le premialità in precedenza illustrate – è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

- **non inferiore a 750 milioni di euro** a decorrere dal 2024,
- **non inferiore a 500 milioni di euro** a decorrere dal 2026, e
- **non inferiore a 100 milioni** di euro a decorrere dal 2028.

I requisiti dimensionali vengono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il **valore più elevato** tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel **bilancio relativo**



all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il **volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini Iva** relativa **all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori**.

Inoltre, possono accedere contribuenti che appartengono al medesimo **consolidato fiscale nazionale**, di cui all'articolo 117, Tuir, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i sopra riportati requisiti dimensionali e che **il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale**, certificato ai sensi dell'[articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015](#). Possono anche accedere:

1. i contribuenti che danno esecuzione alla **risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti**, di cui all'[articolo 2, D.Lgs 147/2015](#), **indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi**, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 128/2015;
2. i contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all'[articolo 117, Tuir](#), a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i sopra riportati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis del D.Lgs. 128/2015;
3. i **contribuenti facenti parte di un Gruppo Iva** costituito ai sensi dell'[articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972](#) e che intendano esercitare la facoltà di cui, al comma 6-bis, del successivo [articolo 70-duodecies, D.P.R. 633/1972](#);
4. i **soggetti residenti e non residenti** (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17.12.2024 è stato adeguato il **modello di “Adesione al regime di adempimento collaborativo”**, per recepire le modifiche intervenute con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6.12.2024 attuativo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 128/2015, come modificato dal D.Lgs. 221/2023. Nel nuovo modello **sono stati adeguati i campi relativi ai requisiti soggettivi e oggettivi** di ingresso nel regime.

L'opzione:

- ha effetto **dall'inizio del periodo di imposta** in cui è esercitata,
- ha una durata di **2 periodi d'imposta**, e
- è **irrevocabile**.

Al termine del predetto periodo, **l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri 2 periodi d'imposta, salvo espressa revoca** da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.



I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime ordinario possono optare, invece, per il **regime opzionale**, di cui all'[articolo 7-bis, D.Lgs. 128/2015](#), per il quale **non è previsto alcun specifico requisito di ammissione**.

E, dunque, **in caso di adesione** al regime opzionale:

- le **sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo** e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui [all'articolo 11, L. 212/2000](#), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
- la **rappresentazione preventiva** e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui [all'articolo 11, L. 212/2000](#), configura una **causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele** di cui all'[articolo 4, D.Lgs. 74/2000](#), per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi ad elementi attivi.

Il regime opzionale:

- ha effetto **dall'inizio del periodo di imposta** in cui è esercitato;
- ha una **durata di 2 periodi d'imposta** ed;
- è **irrevocabile**.

Al termine del predetto periodo, **l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri 2 periodi d'imposta, salvo espressa revoca** da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.



IMPOSTE SUL REDDITO

Il nuovo articolo 54 del Tuir: novità e criticità

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Forum web Fisco

FORMATO INNOVATIVO

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

Nella **Riforma del reddito da lavoro autonomo**, che passa da un solo articolo nella precedente versione del Tuir ([articolo 54](#)) agli attuali articoli da [54](#) a [54 octies, Tuir](#), occupa un ruolo molto rilevante il primo articolo, cioè l'[articolo 54, Tuir](#), che contiene **3 passaggi chiave** della Riforma:

- il **principio di omnicomprensività** del reddito da lavoro autonomo;
- le modifica alla **rilevanza dei compensi incassati** tramite bonifico;
- un nuovo **trattamento dei rimborси spesa** per trasferte riaddebitati al committente.

Rimborsi spesa e ritenuta d'acconto

In merito al primo punto, abbiamo già segnalato come sarebbe opportuno **individuare in modo inequivocabile la nozione di compenso**, poiché questo componente positivo non sarà l'unico che concorre a formare il reddito da lavoro autonomo, ma diviene **necessario isolarlo dagli altri componenti positivi** che realizzano reddito da lavoro autonomo, poiché **solo sui compensi il committente è tenuto** (se non sia privato cittadino) **ad operare la ritenuta d'aconto**. Infatti, l'[articolo 25, D.P.R. 600/1973](#), individua il **perimetro dell'obbligo di operare la ritenuta**, citando il termine **"compensi comunque denominati"**. Ma cosa si intende precisamente con **compensi comunque denominati**?

Che la nozione sia più ampia rispetto alla prestazione professionale in senso stretto appare evidente, basti pensare che, secondo la prassi consolidata della Agenzia delle entrate, la ritenuta d'acconto **va operata anche sul mero rimborso del costo per trasferta riaddebitato in forma analitica al committente**, salvo l'ipotesi del **rimborso eseguito a favore di un lavoratore autonomo occasionale**, come ha ricordato la [risoluzione n. 49/E/2013](#). Peraltro, questa applicazione della ritenuta ad un componente che certamente non può dirsi il corrispettivo di una prestazione "intellettuale" del professionista, **è un "eccesso" che ha spinto il legislatore a modificare l'intero sistema della tassazione dei rimborси**. Infatti, i **rimborzi per spese di trasferta analiticamente riaddebitati al committente** vengono sottratti dalla **base imponibile** di



cioè che produce reddito da lavoro autonomo.

Ma il caso sopra citato è l'**emblema di una certa imprecisione** che caratterizza la nozione di compensi; imprecisione che provocherà più di una **incertezza in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di operazione di ritenuta**. Infatti, mentre possiamo dire che certamente la ritenuta **non sarà operata sulla somma versata al professionista** per aver **acquistato un suo bene strumentale** (pur se la plusvalenza che eventualmente si **genera in capo a quest'ultimo** concorre a pieno titolo alla **formazione del reddito da lavoro autonomo**), questa certezza è del tutto assente rispetto ad altre casistiche. Per citare un esempio, pensiamo al **riaddebito (da parte di un professionista al suo collega)** di **parte del costo del personale dipendente utilizzato da entrambi i professionisti**. Che non si tratti di un compenso in senso stretto è convinzione diffusa, ma chi scrive non vede **molte differenze concettuali rispetto al riaddebito delle spese per trasferte**; ipotesi che pure determinava **l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto** (come ampiamente segnalato nella Relazione Illustrativa al D.Lgs 192/24), e quindi il **dubbio sulla esistenza dell'obbligo sussiste**.

Momento imponibile dei compensi bonificati a fine anno

Un tema destinato a modificare la prassi operativa quotidiana è quello della **rilevanza fiscale delle somme percepite in un periodo d'imposta successivo** a quello nel quale sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta. La nuova regola, peraltro avente efficacia retroattiva dall'1.1.2024, stabilisce che il **percipiente deve inserire il compenso nel periodo d'imposta nel quale sorge l'obbligo di operare la ritenuta** per l'erogante sostituto d'imposta. È noto che tale obbligo sorge al momento del pagamento del compenso e che tale momento (risposta ad interpello n. 77 data a Telefisco 2024: "si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca") coincide con quello nel quale il **sostituto d'imposta ha conferito l'ordine alla banca di esecuzione del bonifico**. Ebbene, già è stata segnalata da più parti **l'incongruenza della norma** che condiziona un elemento così delicato, quale è il **momento di imputazione di un provento** nel reddito imponibile, ad una circostanza che **non è nota al percettore**, se non tramite un volontario e collaborativo atteggiamento dell'erogante.

Costui, infatti, non è tenuto in nessun modo a fornire al percettore l'indicazione del momento in cui ha dato ordine alla banca di eseguire il pagamento, mentre quest'ultima informazione è **basilea per il percepiente al fine di determinare correttamente il proprio reddito**. Certamente si potrebbe obiettare che questa informazione sarà prima o poi nota al percepiente tramite **la consegna della Certificazione Unica**, ma ciò non toglie che potrebbe essere interesse del percepiente **sapere immediatamente se un certo componente partecipa al suo reddito imponibile**, e non dopo alcuni mesi rispetto all'evento che ha generato il momento imponibile.

Inoltre, questa novità normativa (che certamente può dirsi non del tutto razionale) **dimostra un mancato coordinamento tra la normativa Iva e quella delle imposte dirette**. Ai fini di



quest'ultimo comparto impositivo (II.DD), si genera una **sorsa di anticipazione del momento imponibile**, nel senso che la **somma che il percepiente vede accreditata** nei primi giorni dell'anno $X + 1$, potrebbe essere, di diritto, un **componente positivo dell'anno X**, ma resta il fatto che l'accrédito in capo al percepiente si manifesta **nell'anno X + 1**. Ciò comporta che, ai fini Iva, il **momento imponibile non subisce alcuna anticipazione** rispetto alla data in cui il percepiente vede l'accrédito eseguito sul suo conto corrente, come del resto ha ricordato la [Circolare n. 44/E/2012](#) in materia di **Iva per cassa**, in cui tale momento veniva fatto coincidere con **l'avvenuto accredito del pagamento bonificato** sul conto corrente del percepiente.

In sostanza si avrà uno **scenario normativo veramente poco razionale** nel quale, ai fini delle imposte sul reddito, una **certa somma viene fatta affluire anticipatamente all'esercizio precedente**, mentre ai fini Iva la stessa somma **va fatturata nel periodo d'imposta successivo**. E, ricordiamolo, **per entrambi i compatti impositivi, viene applicato il medesimo principio**, cioè quello **di cassa**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Transizione 4.0: Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

[Scopri di più](#)

Il credito d'imposta derivante dagli **investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0** appartiene alla più ampia categoria dei **contributi in conto impianti**, ovvero ai **contributi/aiuti attribuiti all'azienda**, al fine di reperire i mezzi per l'acquisto di beni ammortizzabili.

Al fine della rilevazione contabile occorre fare riferimento **all'Oic 16**, secondo cui i contributi in conto impianti sono rilevati nel **momento in cui esiste una ragionevole certezza** che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che **i contributi saranno erogati**.

L'iscrizione necessita, quindi, della **certezza dell'esistenza del credito**; eventualità che, nel caso di specie, può dirsi **realizzata solo a seguito dell'interconnessione del bene**.

Come di norma, quindi, **una volta che il bene sia stato interconnesso** sarà possibile procedere alla **contabilizzazione dei contributi in conto impianti a Conto economico** con un criterio sistematico, gradualmente **lungo la vita utile dei cespiti** attraverso **2 metodi**, quello **diretto** e quello metodo **indiretto**.

Con il **metodo diretto** i contributi sono **portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali** cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono **imputati al Conto economico solo gli ammortamenti** determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le **scritture contabili sono le seguenti**.

1. all'arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori	122.000
Immobilizzazioni materiali			100.000
Erario c/lva			22.000



2. all'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Immobilizzazioni materiali	20.000
--------------------------------	---	----------------------------	--------

3. alla fine dell'esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	16.000
-------------------------------	---	--	--------

Con il **metodo indiretto** i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “*altri ricavi e proventi*”, e **rinviai per competenza agli esercizi successivi con l'iscrizione di appositi risconti passivi**.

Si determina, quindi, una **contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell'esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.**

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. All'arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori	122.000
Immobilizzazioni materiali			100.000
Erario c/lva			22.000

2. All'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti	20.000
--------------------------------	---	---------------------------	--------

3. Alla fine dell'esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	20.000
-------------------------------	---	--	--------

4. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:

Contributo conto impianti	a	Risconti passivi	16.000
---------------------------	---	------------------	--------

Va, infine, considerato che la determinazione e **imputazione temporale del risconto è slegata dall'utilizzo in compensazione del credito d'imposta** che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.

Dal punto di vista fiscale, il componente positivo non concorre alla formazione del reddito



(Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. L'agevolazione è, invece, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

In chiusura del contributo si richiama l'attenzione su **due note**:

- il contribuente deve attendere il momento in cui avviene l'interconnessione ai sensi dell'[articolo 1, comma 1062, L. 178/2020](#), per fruire della **prima rata del credito di imposta nella misura “piena”** prevista dall'agevolazione 4.0,
- l'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 260/2024](#), ha chiarito che **la comunicazione preventiva**, prevista dall'[articolo 6, D.L. 39/2024](#), **non deve essere effettuata entro un termine “perentorio”** e rappresenta un **adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione consuntiva** e che la **maturazione del diritto** alla fruizione del credito di imposta **sorge con la realizzazione dell'investimento** ed è indipendente dalle comunicazioni previste: pertanto, l'Amministrazione finanziaria precisa che **l'eventuale ritardata presentazione della comunicazione preventiva non obbliga al pagamento di alcuna sanzione**.



RASSEGNA AI

Risposte AI sulla disciplina civilistica e fiscale delle imprese familiari

di Mauro Muraca

webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Le modalità di tassazione del **reddito di impresa familiare** sono disciplinate dall'[articolo 5, commi 4 e 5, Tuir](#), a mente del quale “*i redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili*”.

Si evidenzia, inoltre, che i **redditi imputati a tali soggetti**, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione **non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell’impresa familiare**, bensì una **ripartizione dell’utile dell’impresa stessa**. Ciò significa che nella contabilità dell’imprenditore **non viene iscritto il costo del lavoro del collaboratore**, ma lo stesso viene remunerato come quota di utile che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi.

Rispetto alla disciplina civilistica, **quella fiscale richiede un ulteriore requisito** al lavoro svolto dai familiari (o conviventi); infatti, la collaborazione fiscalmente rilevante deve essere, **oltre che continuativa**, anche **prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa** del collaboratore.

Relativamente ai **requisiti soggettivi** che vi devono essere per poter configurare un’impresa familiare ricordiamo:

1. **continuità della prestazione** di lavoro nel periodo d’imposta;
2. **prevalenza** rispetto ad altra eventuale attività lavorativa;
3. **proporzionalità delle quote** di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari alla quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno di essi.

Il reddito dell’impresa familiare va **imputato ad ogni collaboratore in proporzione alla sua partecipazione agli utili**. La ripartizione del reddito è però subordinata alle seguenti condizioni:



1. **esistenza di un documento**, atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella quale siano indicati il nome e il **rappporto di parentela o di affinità** con l'imprenditore dei partecipanti;
2. **indicazione** nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore delle **quote di partecipazione** agli utili spettanti ai familiari;
3. l'atto pubblico o la scrittura privata deve essere **anteriore all'inizio del periodo di imposta**.

Gli effetti fiscali, connessi con l'attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono, con **decorrenza differenziata** a seconda che si tratti:

1. di **un'impresa avviata ex novo** sotto forma di impresa familiare;
2. di **un'impresa già esistente**, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare;
3. dell'ingresso nell'impresa familiare di un **nuovo collaboratore**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sulla tematica in rassegna; **riportiamo di seguito le principali risposte**.



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quali sono i vantaggi dell'impresa familiare?

I vantaggi dell'impresa familiare includono:

- Partecipazione agli utili: I familiari che lavorano in modo continuativo nell'impresa familiare hanno diritto a una quota degli utili dell'impresa, senza partecipare alle perdite.
- Compenso adeguato: I familiari hanno diritto a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- Condivisione dei benefici: I familiari partecipano agli incrementi dell'azienda, inclusi i beni acquistati con gli utili e l'avviamento.
- Protezione legale: L'istituto dell'impresa familiare protegge i familiari che lavorano nell'impresa, garantendo loro diritti che prima non erano riconosciuti.
- Regime fiscale favorevole: Il reddito dell'impresa può essere attribuito ai familiari, riducendo l'imposizione fiscale complessiva.
- Continuità aziendale: La partecipazione dei familiari può favorire la continuità e la stabilità dell'impresa nel tempo.

[1] [2] [3] [4]

[Invia](#)

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

chi può partecipare ad una impresa familiare?

Secondo l'articolo 230-bis del [codice civile](#), possono partecipare all'impresa familiare i seguenti soggetti, purché collaborino prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa nella famiglia o nell'impresa:

- Il coniuge
- I parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, bisnipoti, fratelli e figli di questi)
- Gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati)

Inoltre, l'articolo 230-ter del [codice civile](#), introdotto dalla [Legge 76/2016](#), riconosce anche al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente una partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, commisurata al lavoro prestato. [1] [2] [3] [4]

[Invia](#)



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quanti familiari possono partecipare ad una impresa familiare?

Secondo l'articolo 230-bis del [codice civile](#), i familiari che possono partecipare ad un'impresa familiare sono:

- il coniuge
- i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, bisnipoti, fratelli e figli di questi)
- gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati)

Non c'è un limite specifico al numero di familiari che possono partecipare, purché rientrino nelle categorie sopra elencate e prestino in modo continuativo la propria attività lavorativa nell'impresa.

[1] [2] [3] [4] [5]

[Invia](#)

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quali sono i requisiti che deve possedere il collaboratore per partecipare ad una impresa familiare?

I requisiti che deve possedere il collaboratore per partecipare ad una impresa familiare sono:

- Continuità nella prestazione di lavoro nel periodo d'imposta
- Prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative
- Proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari in base alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno di essi
- Esistenza di un legame di parentela (o affinità) tra il collaboratore e il titolare dell'impresa

Inoltre, i collaboratori devono dichiarare questi requisiti con la firma nel frontespizio (istruzioni al quadro RH modello Redditi Pf). [1] [2] [3]

[Invia](#)



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quando decorrono gli effetti fiscali per una impresa familiare?

Gli effetti fiscali per un'impresa familiare decorrono in base alle seguenti situazioni:

- **Avvio di un'impresa familiare ex novo:** Gli effetti fiscali si manifestano nel medesimo periodo d'imposta di inizio attività, a condizione che l'atto di dichiarazione dell'impresa familiare sia registrato entro 30 giorni dalla sua costituzione.
- **Trasformazione di un'impresa esistente in una forma di impresa familiare:** Gli effetti fiscali si verificano a partire dal periodo d'imposta successivo alla data dell'atto.
- **Ingresso di un nuovo collaboratore:** Gli effetti fiscali sono differiti al periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene la modifica dell'atto.

[1] [2] [3]

[Invia](#)



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

in che modo è possibile costituire una impresa familiare?

Per costituire un'impresa familiare è necessario seguire questi passaggi:

- Redigere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che contenga il nome del partecipante e il suo rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore.
- Registrare l'atto entro 30 giorni dalla sua costituzione.
- Indicare nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari (o conviventi).
- Assicurarsi che l'atto sia datato anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

Nota bene: La quota complessiva degli utili assegnata ai collaboratori familiari non può superare il 49% del reddito dell'impresa, il che implica che al titolare dell'impresa familiare deve essere attribuito almeno il 51% del reddito d'impresa realizzato. [1] [2] [3]

e le imprese individuali in attività, possono costituire una impresa familiare? quali sono gli adempimenti e le tempistiche da rispettare?

Sì, le imprese individuali già in attività possono costituire un'impresa familiare. Gli adempimenti e le tempistiche da rispettare sono i seguenti:

- Redigere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che contenga il nome del partecipante e il suo rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore.
- Registrare l'atto entro 30 giorni dalla sua costituzione.
- Indicare nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari (o conviventi).
- Se l'atto è stipulato entro il 31 dicembre, gli effetti fiscali si manifestano dal periodo d'imposta successivo. Se stipulato oltre il 31 dicembre, gli effetti fiscali si manifestano dal secondo periodo d'imposta successivo.

Esempio: Se l'atto è stipulato entro il 31 dicembre 2024, gli effetti fiscali si manifestano dal 2025. Se stipulato dopo il 31 dicembre 2024, gli effetti fiscali si manifestano dal 2026. [1] [2] [3]
[4]

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

hai un modello di scrittura con cui si costituisce una impresa familiare?

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, i signori:

- Luca Rossi nato a Verona (VR) il 28.1.1982 e residente a Verona (VR), Via Venezia n. 5 – codice fiscale _____
- Marco Rossi nato a Verona (VR) il 30.5.1990 e residente a Verona (VR), Via Venezia n. 5 – codice fiscale _____

premesso che:

- il signor Luca Rossi è titolare dell'impresa individuale denominata "Elettro impianti LR di Luca Rossi", esercente l'attività di installazione di impianti elettrici e fotovoltaici con sede in Verona (VR), via Vicenza n. 10 – Partita Iva 1234567890, REA di Verona (VE) al n. 3526
- il signor Marco Rossi, figlio del signor Luca Rossi presta nella suddetta impresa individuale la propria attività lavorativa in modo continuativo dallo scorso 1.9.2023

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, dichiarano e stipulano quanto segue:

- Premesse: Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone il presupposto.
- Oggetto: La ditta "Elettro impianti LR di Luca Rossi", con effetto dall'1.9.2024, è costituita nella forma di impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 230-bis del [Codice civile](#) e dell'[Articolo 9, L. 576/1975](#).
- Quota di partecipazione: Le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare vengono di comune accordo così determinate:
 - il 51% al titolare dell'impresa, signor Luca Rossi
 - il 49% al figlio del titolare dell'impresa, sig. Marco Rossi.
- Decorrenza: Il presente atto ha efficacia dal giorno 1.9.2024 [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali sono le modalità di determinazione del reddito nell'impresa familiare?

- Il reddito dell'impresa familiare è determinato in base all'articolo 5, comma 4 del [TUIR](#).
- Il reddito dichiarato dall'imprenditore può essere attribuito ai familiari che hanno contribuito in modo continuativo e prevalente al lavoro dell'impresa, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.
- La quota complessiva degli utili assegnata ai collaboratori familiari non può superare il 49% del reddito dell'impresa, mentre almeno il 51% deve rimanere in capo al titolare dell'impresa.
- Il reddito attribuito ai collaboratori familiari è tassato come "reddito da partecipazione", indipendentemente dall'effettiva percezione.
- Le perdite dell'impresa non possono essere imputate ai collaboratori familiari, ma solo al titolare dell'impresa.
- La collaborazione resa dal familiare deve essere continuativa e prevalente rispetto ad altre attività lavorative.
- La ripartizione del reddito deve essere documentata da un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, datata anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

[1] [2] [3] [4]

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

L'impresa familiare può aderire al regime forfetario?

Si, l'imprenditore individuale che esercita un'attività nella forma di impresa familiare può adottare il regime forfetario. Tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare:

- L'imposta sostitutiva è calcolata sul reddito d'impresa al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, i quali sono esonerati dagli obblighi dichiarativi ai fini Irpef, limitatamente ai redditi provenienti dall'impresa familiare in regime forfetario.
- Il collaboratore familiare, se in possesso di una partita IVA individuale, non può accedere al regime forfetario per la sua attività, in quanto il regime forfetario è escluso in caso di partecipazione all'impresa familiare.

[1] [2] [3] [4]

chi è il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva?

Il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva nel regime forfetario è il titolare dell'attività, che può essere un imprenditore individuale, un professionista o un artista. Questo soggetto determina il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata e applica l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni in caso di nuove attività non di mera prosecuzione).

- Il titolare dell'attività è responsabile del calcolo e del versamento dell'imposta sostitutiva.
- Il versamento deve essere effettuato secondo le scadenze previste per le imposte sui redditi.

[1] [2] [3] [4] [5]

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

come cessa una impresa familiare? ci sono adempimenti da effettuare?

L'impresa familiare cessa in diversi modi, tra cui:

- Divorzio: Il divorzio comporta la cessazione dell'impresa familiare, diversamente dalla separazione.
- Interruzione del rapporto familiare: Se il rapporto familiare cessa, ad esempio per decesso o allontanamento di un collaboratore, l'impresa familiare può cessare.
- Cessazione o cessione dell'attività aziendale: Quando l'attività aziendale viene cessata o ceduta a terzi, l'impresa familiare perde la sua validità giuridica.

Adempimenti da effettuare:

- Assegnazione della quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno al collaboratore che interrompe l'attività.
- Attribuzione di una parte degli incrementi patrimoniali, inclusi plusvalenze latenti e valore dell'avviamento, al collaboratore che lascia l'impresa.
- Registrazione della cessazione presso gli enti competenti, come l'INPS e l'INAIL, se applicabile.

[1] [2]

Invia

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali sono gli adempimenti Iva delle imprese familiari? chi è il soggetto passivo ai fini Iva?

L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa). Pertanto, il soggetto passivo ai fini Iva è unicamente il titolare dell'impresa. Gli adempimenti Iva delle imprese familiari includono:

- La soggettività passiva Iva
- Gli obblighi connessi alla posizione di sostituto di imposta
- La formazione del reddito d'impresa derivante dall'attività esercitata dall'impresa familiare

Questi obblighi gravano solo sul titolare dell'impresa e non sui collaboratori familiari. [1] [2] [3] [4] [5]

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali sono gli adempimenti previdenziali dell'impresa familiare?

Gli adempimenti previdenziali dell'impresa familiare includono:

- I titolari sono iscrivibili nella gestione speciale per i lavoratori autonomi, come imprenditori artigiani o commerciali.
- I familiari coadiutori devono essere iscritti alla gestione speciale dei commercianti, purché lavorino abitualmente e prevalentemente nell'impresa.
- Devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro il 3° grado che prestano la loro opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa commerciale.
- Obbligo di iscrizione presso l'Inail per i collaboratori familiari, a condizione che la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale.
- Utilizzo di attrezzature di lavoro conformi e dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo il D.Lgs. 81/2008.
- Possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici relativi al rischio connesso all'attività svolta.

[1] [2] [3] [4]

[Invia](#)

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Le imprese familiari possono accedere al Concordato preventivo biennale (CPB)?

Sì, le imprese familiari possono accedere al Concordato preventivo biennale (CPB) a condizione che rispettino determinati requisiti. In particolare, devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato. Il reddito prodotto dall'impresa familiare, nel limite massimo del 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, è imputato a ciascun familiare partecipante in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Tuttavia, l'esercizio deve chiudersi con un reddito minimo di 2.000 euro. [1] [2] [3] [4] [5]

[Invia](#)